





1



2



3

RIFIUTI URBANI definizione/classificazione

Sono rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; [i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni]
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. [nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)"]

6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Art. 183 c 1 del D.lgs. 152/2006 lett. b-ter)

ecocamere

4



Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Non rientrano (comma 1):

- f) **le materie fecali**, se non contemplate dal c. 2, lett. b), dell'art. stesso (sottoprodotti di origine animale...), **la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale** non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - > **gli sfalci e le potature effettuati** nell'ambito delle buone pratiche colturali, **utilizzati** in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, , nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.


Art. 185 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

5



RIFIUTI URBANI definizione/classificazione



ecocamere

6



RIFIUTO URBANO natura e composizione



allegato L-quater D.lgs. 152/2006

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ecocamere

7



allegato L-quinquies D.lgs. 152/2006

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
2. Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
5. Stabilimenti balneari. (93.29.20)
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante. (55.1)
8. Alberghi senza ristorante. (55.1)
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito. (64)
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 20 bis – Attività di cura del paesaggio e del verde pubblico e privato (Decreto Legge 153/2024)
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
23. Bar, caffè, pasticceria. (56)
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
27. Ipermercati di generi misti. (47.11)
28. Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
29. Discoteche, night club. (93.29.10)

Le attività non elencate ma ad esse simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

ecocamere

8



RIFIUTI URBANI E SPECIALI



Secondo l'origine

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotti)
- c) lavorazioni industriali **se diversi** da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- d) lavorazioni artigianali **se diversi** da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- e) attività commerciali **se diversi** da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- f) attività di servizio **se diversi** da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i **fanghi** prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i **rifiuti da abbattimento** di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- h) attività sanitarie **se diversi** da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (**urbani**);
- i) veicoli fuori uso.

Art. 184 c.1 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

9



RIFIUTI URBANI definizione/classificazione



La definizione di rifiuti urbani **NON DIPENDE** dallo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei Comuni oppure direttamente da operatori privati.

la classificazione come "urbano" non cambia se la gestione è effettuata:

- dal Comune,
- da società pubbliche,
- oppure da operatori privati

Questa precisazione è fondamentale per:

- applicazione TARI / tariffa rifiuti
- obblighi di tracciabilità** ----- **Comunicazione al Comune e attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero**
- contabilizzazione
- classificazione corretta nei formulari e registri

ecocamere

10



Modalità di gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche



Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, **previa dimostrazione** di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Art.198, del comma 2-bis)

Ai sensi dell'articolo **30, comma 5 del DI 22 marzo 2021, n. 41**, l'utenza non domestica **deve comunicare** al Comune (nel caso della Tari) o al gestore del servizio (nel caso della tariffa corrispettiva) di volere fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che (..) dimostrano di averli avviati al recupero mediante **attestazione rilasciata dal soggetto** che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della **componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato **per un periodo non inferiore a due anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 238 c10 del D.lgs. 152/2006

come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in vigore dal 27 agosto 2022

ecocamere

11



RIFIUTI URBANI e ARERA

DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2022 15/2022/R/RIF
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



Articolo 3 Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

- Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico *presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.*
- È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.
- **La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente (..) deve contenere almeno le seguenti informazioni:**
 - a) i dati identificativi dell'utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i **dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviate a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;**
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ecocamere

12



RIFIUTI URBANI come si effettua la classificazione?



Per capire se il rifiuto proveniente da **fonte diversa dalla domestica** sia urbano o speciale sarà quindi necessario:

- Verificare che lo stesso non rientri nelle ipotesi tassative di esclusione dal novero degli **urbani**;
- Verificare se sia un rifiuto rientrante tra quelli indicati dall'Allegato L-quater;
- Verificare se la fonte di provenienza sia indicata dall'Allegato L-quinquies o sia alle stesse analoga
- *Le attività industriali sono produttive sia di **rifiuti urbani che di quelli speciali**.*
- Le superfici dove avviene **la lavorazione industriale** sono escluse dall'applicazione della definizione di rifiuti urbani e producono solo rifiuti speciali, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile
- *Le attività agricole, agroindustriali e della pesca **producono SEMPRE rifiuti speciali**.*

ececamere

13



Circolare del MiTE n. 37259 del 12/04/2021



Le attività industriali e artigianali sono produttive di rifiuti speciali e urbani

Attività industriali

- *“le superfici **dove avviene la lavorazione industriale** sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;*
- *continuano, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente **alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse***
- *resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 10 dell'art. 238 prevede l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.*

Attività artigianali – rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera d). Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett.

3. Attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti esclusi dalla nuova definizione di rifiuto urbano, viene esplicitata la possibilità ogni caso di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater.

ececamere

14



Interpello n. 59566 del 18 marzo 2026 sulla qualificazione e computabilità dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico



- 1) i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del d.lgs. 152/2006, cosiddetti rifiuti simili, conservano la loro qualificazione di rifiuto "urbano" anche qualora il produttore degli stessi decida di conferirli al di fuori del servizio pubblico di raccolta e pertanto possono essere computati ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata così come definito dal D.M. 26/05/2016;
- 2) nel caso di gestione di rifiuti simili la classificazione dei formulari di identificazione rifiuto (FIR), nel campo 6, caratteristiche del rifiuto, per provenienza sia da indicare "urbano".

Il Ministero, richiamato il quadro normativo europeo e nazionale, ha evidenziato:

1. che i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche di cui all'allegato L-quinquies alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo decreto, sono definiti come rifiuti urbani e conservano tale qualifica anche se conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta.
2. che i suddetti flussi concorrono sia alla **produzione complessiva dei rifiuti urbani** sia al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e pertanto devono essere **opportunamente contabilizzati su scala comunale**, secondo le procedure individuate dalle linee guida di cui al D.M. 26 maggio 2016.
3. che i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici provenienti da altre fonti sono definiti dalla norma rifiuti urbani anche ai fini del sistema di tracciabilità.

ececamere

15



IN SINTESI



Esclusione totale dall'applicazione della tassazione per le imprese industriali e artigianali per le superfici dove avvengono le lavorazioni industriali. In particolare:

1. Aree SCOPERTE, PERTINENZIALI O ACCESSORIE, NON OPERATIVE
2. Aree in cui si formano in via continuative e prevalente RIFIUTI SPECIALI
3. MAGAZZINI INTERMEDI di produzione e STOCCAGGIO di prodotti finiti in cui si formano RIFIUTI SPECIALI
4. Aree in cui vi sia PRODUZIONE MISTA di rifiuti speciali e rifiuti urbani
5. Aree ove si svolge l'ATTIVITA' INDUSTRIALE

In caso di conferimento integrale dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche (imprese industriali, artigianali, servizi, ecc.), **esenzione** della sola «quota variabile» della tariffa, essendo la «quota fissa» comunque dovuta al proprio Comune per le superfici che producono rifiuti urbani.

In caso di conferimento parziale dei rifiuti urbani a operatori privati per l'avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche (imprese industriali, artigianali, servizi, ecc.), secondo le modalità disciplinate dal regolamento comunale, con diritto ad una **riduzione proporzionale della tassazione**, quota variabile (art. 1, comma 649, secondo periodo Legge n. 147/2013).

ececamere

16



L'uscita dal servizio pubblico è vincolante per tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti dall'impresa? Parere 5 agosto 2022 dell' Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM) .



L'opzione di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani prodotti da utenze non domestiche può essere esercitata anche con riguardo a singole frazioni.

L'Autorità garante ha bocciato l'interpretazione dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006 fornita da un'amministrazione comunale, secondo la quale le utenze non domestiche potrebbero esercitare la scelta di conferire i rifiuti ex assimilati al di fuori del servizio pubblico solo a condizione che tale conferimento riguardi **tutti i rifiuti simili agli urbani dalle stesse prodotti**.

Secondo l'Autorità:

1) l'esclusione di tale possibilità per singole frazioni di rifiuti è una "ingiustificata estensione della propria privata" — **tutte le volte in cui nel territorio di riferimento non siano presenti soggetti industriali ai quali conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all'urbano prodotto**.

2) lesione della ratio "pro-concorrenziale" della riforma che, come confermato dalla **Nota Mite 37259/2021**, da un lato intende introdurre **maggiore certezza** in ordine alle tipologie di rifiuti "simili" agli urbani, dall'altro **ampliare lo spettro delle operazioni di gestione che giustificano una riduzione della Tari**.

ececamere

17



L'uscita dal servizio pubblico è vincolante per tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti dall'impresa?



ARERA ha espressamente previsto, la possibilità per le UND di conferire "in tutto o in parte" i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, al fine di ottenere una riduzione o un'esenzione della tariffa.

Deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022

Secondo il Ministero si è introdotta una maggiore certezza in ordine alle tipologie di rifiuti prodotti dalle UND suscettibili di essere considerati simili agli urbani, superando le differenziazioni tra i vari Comuni e, ampliare le operazioni di gestione dei rifiuti che giustificano una riduzione della TARI dal mero "riciclo" (come previsto dall'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013) al "recupero", al fine di incentivare tutte le operazioni rientranti in tale più ampia categoria.

Nota MITE n. 37259 del 21 aprile 2021

le UND possono conferire "in tutto o in parte" i propri rifiuti simili agli urbani al di fuori del servizio pubblico, al fine di ottenere una riduzione o un'esenzione della tariffa

ececamere

18



DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI e obblighi di Tracciabilità



TIPOLOGIA	MUD	REGISTRO CARICO E SCARICO
Rifiuti urbani gestiti dal servizio pubblico	NO	NO
Rifiuti urbani gestiti da operatore privato	NO	NO
Rifiuti della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.	Secondo le regole generali	NO se l'azienda che svolge attività artigianale o industriale ha meno di 10 dipendenti
Rifiuti pericolosi (compresi RAEE e veicoli fuori uso)	SI *	SI *

*

- imprese agricole di cui all'art.2135 del C.c.;
- soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- produttori di rifiuti pericolosi che non rispondono alla definizione di "enti" o "imprese" ;
- produttori che conferiscono i rifiuti da essi prodotti al servizio pubblico di raccolta, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione. La comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

ecocamere

19



RIFIUTI URBANI e normativa Albo gestori ambientali



Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, titolata *"Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*,

I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell'Albo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d'iscrizione.

ecocamere

20



RIFIUTI URBANI e normativa Albo gestori ambientali



Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021, modalità di gestione dei rifiuti urbani elencanti nell'allegato L-quater e provenienti dalle attività non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e D.Lgs. n. 116/2020.

*«i soggetti iscritti nella **categoria 4** (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) dell'Albo possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Dlgs 152/2006 (entrambi integrati dal Dlgs 116/2020), solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico (ex articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006).*

*I soggetti iscritti nella **categoria 2-bis** per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L quater solo se derivanti dalla propria attività — inserita tra quelle indicate nell'allegato L-quinquies — ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico (ex comma 2-bis dell'articolo 198).*

In entrambi i casi, sempre in base a quanto stabilito dalla delibera andava presentata apposita domanda alle Sezioni regionali. I soggetti già iscritti all'Albo che operano ai sensi della deliberazione 4/2020 (recante le precedenti istruzioni transitorie dell'Albo per la gestione dei "nuovi" rifiuti urbani) possono continuare a trasportare i codici EER già autorizzati di cui all'allegato L-quater.

ecocamere

21



Modulo RT - NonPub (Rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta)



I soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs.152/2006, sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani per comunicare:

- La quantità di rifiuti urbani individuati dall' art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2 raccolti presso le utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico.

Art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2:

I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies

Articolo 198, comma 2-bis:

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

ecocamere

22



COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI: Come si compila dai soggetti dell'art. 198, comma 2-bis del D.lgs. 152/2006?



I soggetti che per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs.152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche, dovranno comunicare i dati relativi a tali trasporti solo nella Comunicazione Rifiuti Urbani, e NON dovranno invece indicarli nella Comunicazione Rifiuti.

Il dichiarante, laddove abbiano già presentato la Comunicazione Rifiuti, non sarà tenuto al versamento di ulteriori diritti di segreteria per la presentazione della Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione.

ececamere

23



RIFIUTI CIMITERIALI /classificazione



Regolamentazione in due diversi provvedimenti normativi:

DPR 254/2003 Art. 24 → **specifica** disciplina della gestione rifiuti sanitari

D.lgs. 152/2006 → norme in materia ambientale , se ne occupa in via **generale**

ececamere

24



Disciplina specifica



Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari **comprende:**

- a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
- b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;**
- g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

Art. 1 comma 5, Dpr 254/2003

ecocamere

25



Disciplina specifica



Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari **definisce:**

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione come → i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5. resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali → i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
2. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Art. 2 comma 1, Dpr 254/03

Art. 3 del Dpr 254/03 definisce cosa si intende per parti anatomiche e la loro gestione oltre alla esumazione ed estumulazione.

ecocamere

26



Definizioni



Rifiuti da esumazioni e da estumulazioni

rifiuti che **devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani** e, se necessario per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, **possono essere depositati in un'apposita area posta all'interno del cimitero, adeguatamente racchiusi in appositi imballaggi** Anche in conformità ai regolamenti comunali **perdere.**

Art. 12 Dpr 254/03

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

- per rifiuti di cui all'art. 2, c. 1, lett. e) -> **possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale** senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.lgs. 22/1997 [oggi D.lgs. 152/06], o avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti,
- per rifiuti di cui all'art. 2, c. 1, lett. f) -> devono essere favorite le operazioni di recupero.

Art. 13 Dpr 254/03

Parti anatomiche

Riconoscibili (arti) -> sono equiparate ai resti mortali, quindi gestione come rifiuti cimiteriali

Non riconoscibili -> sono considerate rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, non possono essere gestiti in cimitero, ma da avviare a termodistruzione.

Art. 10 Dpr 254/03

ececamere

27



Attribuzione del codice CER Informativa ISPRA N. 31098 DEL 20/07/2009



Tipologia	Codice EER	Natura
Esumazioni/estumulazioni Materiali derivanti da operazioni su salme: legno (bare) imbottiture indumenti parti metalliche	20 03 99	Urbani
Fiori e sfalci	20 02 01	Urbani
Pulizia cimitero residui da pulizia aree materiali di consumo	20 03 01	Urbani
Lavori edili cimiteriali 17 01 xx (calcestruzzo, mattoni) 17 09 04 (rifiuti misti da costruzione)	17 xx xx	Speciali
Ceneri da cremazione	—	NON rifiuto
Residui crematorio	19 01 xx / 10 xx xx	Speciali
Metalli da cremazione	19 01 02	Speciali

ececamere

28



Principi chiave chiariti all'informativa ISPRA N. 31098 DEL 20/07/2009



1. Origine del rifiuto > luogo

Non conta solo che il rifiuto provenga dal cimitero, ma **quale attività lo ha generato**

2. Distinzione fondamentale

Gestione cimiteriale ordinaria → rifiuti urbani

Attività tecniche/impiantistiche → rifiuti speciali

3. Esclusione delle ceneri

non sono rifiuti se seguono il percorso funerario previsto dalla legge

4. Rifiuti da impianto di cremazione

10 14 99 → rifiuti non specificati da processi termici

19 01 xx → rifiuti da incenerimento/filtrazione

sono generalmente rifiuti speciali non pericolosi possono essere: pericolosi (es. 19 01

07* contenenti sostanze pericolose)

ececamere

29



Cosa attenzione.....



Modalità di deposito temporaneo Il rifiuto va accatastato nel luogo di produzione (dentro al cimitero o in aree di rispetto cimiteriale), condizioni dettate all'art. 185 bis, utilizzando appositi e distinti contenitori.

Modalità di Trasporto del rifiuto Il soggetto che svolge attività di trasporto professionale deve essere iscritto all'Albo in apposita categoria (categoria 1 per raccolta e trasporto rifiuti urbani). Il trasportatore deve avere il registro di carico e scarico.

Produzione di rifiuti di C&D all'interno delle aree cimiteriali -> Nota del MITE del 14/05/2021 n. 51657

vanno distinti :

- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, lettera b-ter punto 6);
- i rifiuti da C&D nel novellato art. 183 comma 1 lettera b-sexies) sono esclusi dall'ambito di applicazione della definizione dei rifiuti urbani
- i rifiuti costituiti da materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività di impresa debbano essere classificati come rifiuti speciali
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da C&D sono da considerarsi rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter, punto 4), allorché per gli stessi non sia riconducibile ad alcuno la responsabilità dell'abbandono.

ececamere

30



La Circolare 1869 del 24 maggio 2021 Utilitalia SEFIT sulla natura dei gestori dei cimiteri e crematori



NATURA DEL SOGGETTO GESTORE: non impresa in senso stretto, ma “attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi”. “... infatti nel settore cimiteriale operano in modo massiccio sia Comuni, tra l’altro proprietari del cimitero se demaniale (cioè Enti Locali che non sono impresa per definizione), sia una varia tipologia di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro che gestiscono, talvolta in proprietà, interi cimiteri e talaltra o parti di cimitero in concessione o anche crematori. Si pensi alle Confraternite, alle Misericordie, alle Società di cremazione, ecc.

Tuttavia, questa difficoltà potrebbe ritenersi superata avendo riguardo alla lettera dell’art. 183, co. 1 lett. b-sexies del TUA che fa chiaro riferimento non all’attività d’impresa, bensì all’attività di produzione (di beni e servizi)“.

«Siffatta impostazione ha il pregio di mantenere immutate le indicazioni di classificazione specificate nel DPR 254/2003 e dalla Risoluzione Ministero Ambiente n. 1781 del 26/08/2009 – Informativa Nota ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) n. 31098 del 20/07/2009, avente ad oggetto “Rifiuti cimiteriali e rifiuti da crematori” e le classificazioni EER che ne derivano».

ecocamere

31



Circolare 1869 del 24 maggio 2021 Utilitalia SEFIT



Propone una classificazione dei rifiuti come segue:” ... a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene di poter classificare:

rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuto derivanti da aree cimiteriali:

- conseguenti le esumazioni ed estumulazioni;
- spazzamento strade, porticati, tombe e pulizia interna al perimetro cimiteriale;
- manutenzione del verde pubblico e privato, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, presente nel cimitero;
- rifiuti prodotti dai visitatori del cimitero e raccolti, nelle forme differenziata o indifferenziata (carte, fiori, ceri, lumini, plastiche, ecc.) derivanti dallo svuotamento di cestini o altri contenitori;
- vasi o altri oggetti abbandonati in forma anonima dai visitatori del cimitero nelle aree pubbliche;
- rifiuti dalla spogliazione dei feretri, prima dell’ingresso nel forno, di elementi metallici non essenziali (come maniglie, piedini, simboli religiosi e similari)
- rifiuti ‘simili’ ai domestici prodotti nel cimitero (uffici) e crematorio (ad es. in ufficio, sala del commiato).

rifiuto speciale, anche se prodotti dentro l’area cimiteriale, per effetto dell’esclusione prevista dal c. 1, lett. b-sexies dell’art. 183 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 116/2020, i rifiuti seguenti:

- da **costruzione e da demolizione** prodotti all’interno del perimetro cimiteriale;
- da attività di **produzione di beni e servizi destinati alla manutenzione di sepoltura**
- dalla **muratura e smurature di tombe** o sepolture in genere connesse a tumulazione e traslazione di feretri da una sepoltura ad un’altra;
- dalla raccolta e avvio a recupero o smaltimento di materiali lapidei, inerti e metallici, ecc. derivanti da smantellamento di tombe e sepolture in genere;
- ~~dalla manutenzione del verde diverso da quello pubblico (ad es. per attività di potatura e sfalcio di piante in aree in concessione a privati);~~
- derivanti **dall’attività di produzione di beni e servizi propri del crematorio**, dopo il processo di combustione nel forno, e segnatamente quelli derivanti dalla depurazione dei fumi, dalle operazioni di pulizia dei sistemi filtranti, filtri a maniche, sonde, materiali refrattari, metallici o contenenti metalli dopo la separazione dalle ceneri umane.

ecocamere

32



Responsabilità del soggetto che ha la proprietà/gestione del cimitero

I Cimiteri ai sensi dell'art. 823 del Cc. fanno parte del demanio pubblico e rientra nelle competenze comunali la tutela e la gestione secondo quanto dispone il Piano regolatore cimiteriale (ecc. Cimiteri militari stranieri).

Alla gestione dei rifiuti urbani provvede il soggetto che ha la proprietà/gestione del cimitero (Comune).

Al recupero o smaltimento dei rifiuti speciali provvede il produttore.

Casi particolari

- operazione di esumazione/estumulazione che produce sia la cassa e resti ossei e il materiale di demolizione derivante dalla stessa operazione. Cassa e resti, essendo derivati da una produzione di mineralizzazione di salme **sono prodotti dal Comune**, che deve curarne lo smaltimento,
- mentre i materiali derivanti da demolizione o scavo **sono prodotti dal soggetto che effettua l'operazione** e, se impresa esterna al Comune, devono dalla stessa essere smaltiti.
- i fiori secchi generalmente vengano raccolti e conferiti tramite il gestore dei rifiuti,
- per i residui di manutenzione del verde e per quelli da esumazioni/estumulazioni, in piccoli comuni, è in uso bruciarli in aree appartate all'interno dei recinti cimiteriali. ATTENZIONE -> Comportamento illegale ai sensi dell'art. 256-bis, combustione illecita di rifiuti (pena da 2 - 5 anni di reclusione)

ececamere

33



IL SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

- **allestisce**, sistema e cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati
- cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante dall'impianto alla successiva gestione, attraverso le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie (sulla base di leggi in vigore)
- **gestisce** le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle specie ornamentali in osservanza anche della "Linee guida per la gestione del verde urbane e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile"
- **è in grado di recuperare e smaltire** correttamente sfalci e potature e di usare correttamente attrezzature e macchinari specifici → **gestione ambientale**

Il manutentore del verde svolge la sua **attività professionale in diversi contesti** e in diverse tipologie di aziende: **aziende agricole, cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione aree verdi.**

ececamere

34



REQUISITI PROFESSIONALI DEL SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE



Dal 25 agosto 2016, in vigore la Legge n. 154 del 28 luglio 2016, che all'art. 12 così dispone: "L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

- a) dagli **iscritti al Registro ufficiale dei produttori**, di cui all'art. 20 c. 1 **lett. a)** [i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B] **e lett. c)** [produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie] del **D. lgs. n. 214/2005**;
- b) **da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese**, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze."

Al momento dell'iscrizione dell'impresa → si qualifica "manutentore del verde ai sensi della legge 154/2016 **e deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.**

Quando l'**impresa** è qualificata **artigiana**, il soggetto nominato preposto per esercitare l'attività prevalente "CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)", deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

ecocamere

35



CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE COME RIFIUTO URBANO .



Il rifiuto organico biodegradabile va classificato come RIFIUTO URBANO e occorre distinguere tre ipotesi

- materiali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di **rifiuto urbano**. In questo caso, "i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 5".
- materiali prodotti da attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa **simili agli urbani**.
- materiali prodotti da attività di manutenzione del verde privato "fai da te", posta in essere da privati. In questo caso i residui devono essere qualificati come **rifiuti urbani**

* IL Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico" pubblicato sulla G.U. n. 244 del 17/10/2024, poi entrato in vigore il **18 ottobre 2024**.

"i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti urbani, risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato **L-quinquies**", parte quarta del Dlgs 152/2006 come integrato dal **DI 17 ottobre 2024, n. 153***

Le attività di "**manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato**" vengono inserite tra quelle che producono rifiuti simili per legge ai rifiuti urbani (allegato **L-quinquies alla Parte IV del Dlgs 152/2006**).

ecocamere

36



Circolare 3 marzo 2025, n. 39940 DL AMBIENTE- GESTIONE DEI RIFIUTI DA SFALCI E POTATURE DEL VERDE – ISTRUZIONI OPERATIVE



Le indicazioni ministeriali riguardano il conferimento agli ecocentri/centri di raccolta, gestiti dai Comuni che possono definire con propri regolamenti le modalità di raccolta e specifici limiti di accesso. Gli Enti territoriali possono fissare anche quantità massime o non prevedere l'accesso o applicare delle tariffe.

il MASE precisa:

1. la qualificazione dei rifiuti da manutenzione del verde privato derivanti da attività professionali come urbani **non implica automaticamente la possibilità di conferirli presso gli ecocentri senza alcuna limitazione.**
2. La circolare illustra tre casistiche (A, B, C) relative al conferimento dei rifiuti da parte di utenze domestiche e non domestiche, sia con mezzi propri che tramite aziende di giardinaggio, e fornisce indicazioni dettagliate per ciascuna situazione.
3. Alternative ai CdR - si suggerisce di valutare la creazione di siti di conferimento dedicati o accordi diretti con impianti di trattamento biologico, al fine di ottimizzare la gestione dei flussi e ridurre il carico sui CdR.
4. Modulazione della gestione - gli Enti territorialmente competenti (ETC) hanno la facoltà di modulare la gestione economica e operativa dei rifiuti urbani, inclusi quelli da manutenzione del verde, applicando tariffe differenziate in base al livello di servizio richiesto.

I Comuni e gli Enti di Governo d'Ambito possono, tramite appositi regolamenti, disciplinare la raccolta di questi flussi definendo tipologie, quantità e modalità di conferimento, con particolare attenzione alle utenze non domestiche.

È possibile prevedere tariffe specifiche per le utenze non domestiche.

Caso A - Utenze Domestiche (UD) e le Utenze Non Domestiche (UND) del Comune o dei Comuni a cui fa riferimento il Centro di Raccolta (Utenti registrati a ruolo TARI) che **conferiscono i rifiuti con veicoli propri.**

Caso B - (UD) e le (UND) del Comune o dei Comuni a cui fa riferimento il Centro di Raccolta (utenti registrati alla Tariffa Corrispettiva o utenze iscritte a ruolo in TARI tributo) **che fanno conferire i rifiuti nel proprio centro di raccolta dall'azienda (di giardinaggio)** che ha effettuato l'attività di manutenzione del verde

Caso C - aziende che conferiscono i rifiuti derivanti dalla propria attività di manutenzione del verde nel Centro di Raccolta di riferimento del Comune presso cui sono **registrati come UND.** Il conferimento avviene con veicoli propri, che però trasportano rifiuti provenienti da territori comunali diversi da quello del Centro di Raccolta al quale si sta accedendo.

ecocamere

37



EFFETTI DEL DL 153/2024 (art. 20 BIS) NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE



Aspetto	Fino al 18/10/2024	Regime attuale con l'entrata in vigore del DL 153/2024
Classificazione	Rifiuti speciali (se prodotti da imprese)	Rifiuti urbani
Verde pubblico	Urbano	Urbano
Verde privato (cittadino)	Urbano	Urbano
Verde privato (impresa)	Speciale	Urbano
Servizio di gestione	Circuito privato	Accesso al servizio pubblico*
Conferimento ai centri comunali	Limitato / spesso escluso	Generalmente consentito
Obbligo FIR (trasporto)	Sì	Dipende (ridotto se circuito pubblico)
Registro carico/scarico	Sì	NO
Iscrizione Albo gestori	Sì	Sì
Costi gestione	A carico dell'impresa	Parzialmente sul sistema TARI

*"Il 20-bis è entrato in vigore con il D.L. 153/2024 il 18 ottobre 2024, ma la sua applicazione effettiva è condizionata all'adeguamento dei regolamenti comunali e del servizio di gestione, trattandosi di una norma che incide sull'organizzazione dei rifiuti urbani."

ecocamere

38



Modalità di gestione e tracciabilità



- **il deposito temporaneo** risulta essere la sede indicata quale luogo di produzione,
- **il registro di carico e scarico** → **rifiuti urbani/simili per cui non c'è obbligo di registro**
- **il formulario** → il manutentore non sempre è gestore del servizio pubblico, quindi quando non si configura come gestore serve il FIR.

Si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione.

ececamere

39



I residui della manutenzione possono essere qualificati come sottoprodotti ?



NO le disposizioni in materia di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 non sono applicabili ai residui verdi .

Chiarimenti Commissione Ue 26 aprile 2024
SULLA QUALIFICAZIONE DEI RESIDUI DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE COME
SOTTOPRODOTTI

a- possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni?

b- possono essere qualificati come sottoprodotto, **qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art 5**, considerando l'attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione?

c- possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas?

L'articolo 2 della stessa Direttiva fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione che **non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.**

La Commissione ritengono che l'attività di manutenzione del verde **non possa essere considerata un "processo di produzione"** in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati "sottoprodotti" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva.

I residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati "sottoprodotti" ai sensi della Direttiva, siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas

ececamere

40



CIRCOLARE ALBO PER IL TRASPORTO Circolari.R.0000001.14-02-2023



OGGETTO: Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi

È stato richiesto al Comitato nazionale di chiarire in quale categoria dell'Albo debbano iscriversi le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite ad uso pubblico, per effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni, alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020.

A tale riguardo il Comitato nazionale ritiene di chiarire che, qualora l'attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l'appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.

ececamere

41



Conclusioni



- le attività industriali e artigianali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali secondo l'area interessata (aree produttivo, aree uffici, mense ecc)
 - i rifiuti da demolizione e costruzione sono speciali ma se prodotti in piccole quantità nelle attività "fai da te" possono essere gestiti *alla stregua dei rifiuti urbani provenienza urbani*);
 - i rifiuti da manutenzione del verde *sono sempre rifiuti urbani*
- se prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico devono essere conferiti al servizio pubblico
- se prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa devono sottostare alla disciplina del Comune o degli Enti d'ambito territoriali che possono definire specifici limiti di accesso ai Centri di raccolta comunali da parte delle imprese che conferiscono
- se prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato seguono la disciplina dei rifiuti urbani ai fini del sistema di tracciabilità (formulario e corretta gestione del deposito temporaneo)

ececamere

42

ecocerved

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

13/05/2026

43